

TRIBUNALE PER I MINORENNI
BOLZANO
CARTA DEI SERVIZI
2025



INDICE

1. PRINCIPI E FINALITÀ DELLA CARTA

2. ACCESSO AI SERVIZI

2.1 Come arrivare

2.2 [Orario di apertura al pubblico](#)

2.3 Recapiti

2.4 Link utili

3. L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

3.1 La struttura organizzativa

4. ELENCO SERVIZI

4.1 Servizi Area Civile

4.2 Servizi Area Penale

4.3 Servizi Area Amministrativa

5. ACCESSO CIVICO ED ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

5.1 Normativa

5.2 Modalità per l'esercizio dell'accesso civico

1. PRINCIPI E FINALITÀ DELLA CARTA SERVIZI



La Carta dei Servizi definisce i principi e le regole che regolano il rapporto tra l'amministrazione e i cittadini che utilizzano i servizi, garantendo trasparenza su ciò che viene offerto, sugli standard di qualità e sui diritti degli utenti.

Presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano, essa si inserisce in un percorso volto a valorizzare il servizio Giustizia, con particolare attenzione alla tutela del minore e del nucleo familiare, puntando a un'organizzazione efficiente e vicina alle esigenze dell'utenza.

Tutti i servizi sono erogati nel rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), senza alcuna discriminazione.

2. Accesso ai servizi

Sede: Tribunale per i Minorenni di Bolzano – Corso Italia n. 23, Bolzano.

Via Trasporto Pubblico:

Dalla Stazione Bolzano fino alla fermata “Via Longon”:

Linea: 110, 132 e 201

Dalla Fermata “Via Alto Adige” fino alla fermata “Via Longon”:

Linea: 10, 10B, 5, e 110

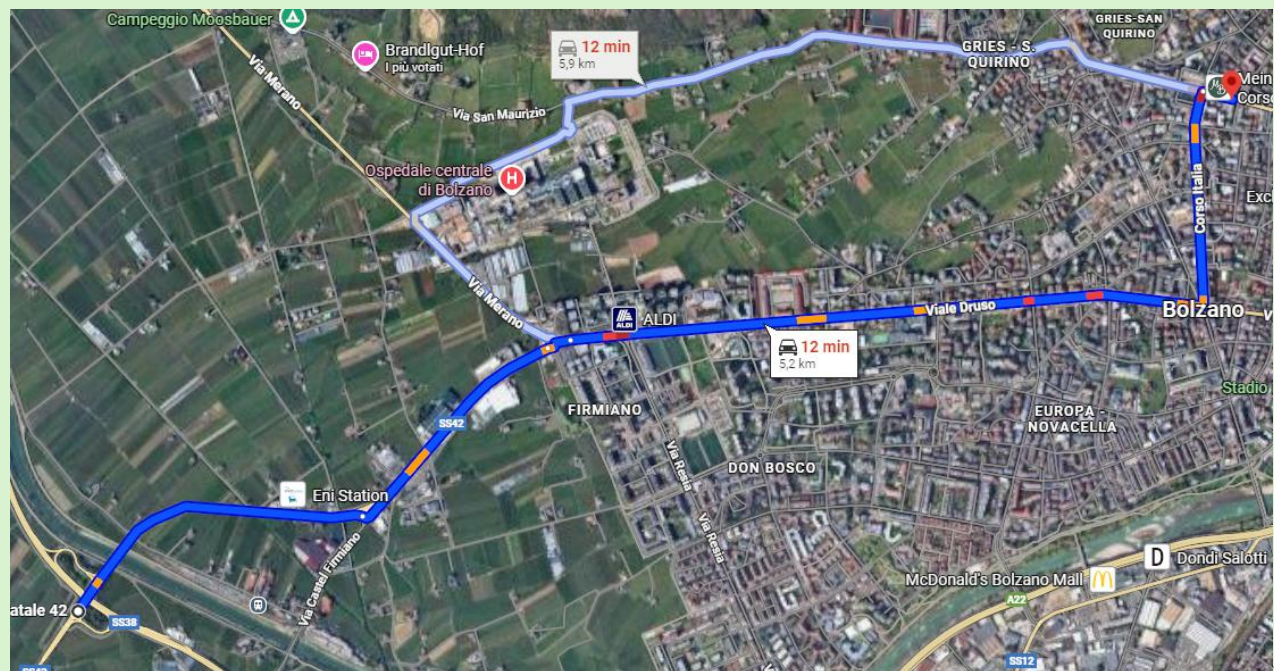
Dalla Fermata “Ospedale Bolzano” fino alla fermata “Via Longon”:

Linea: 10B, 132 e 201 (direzione Gries)

2.1 Come raggiungerci:

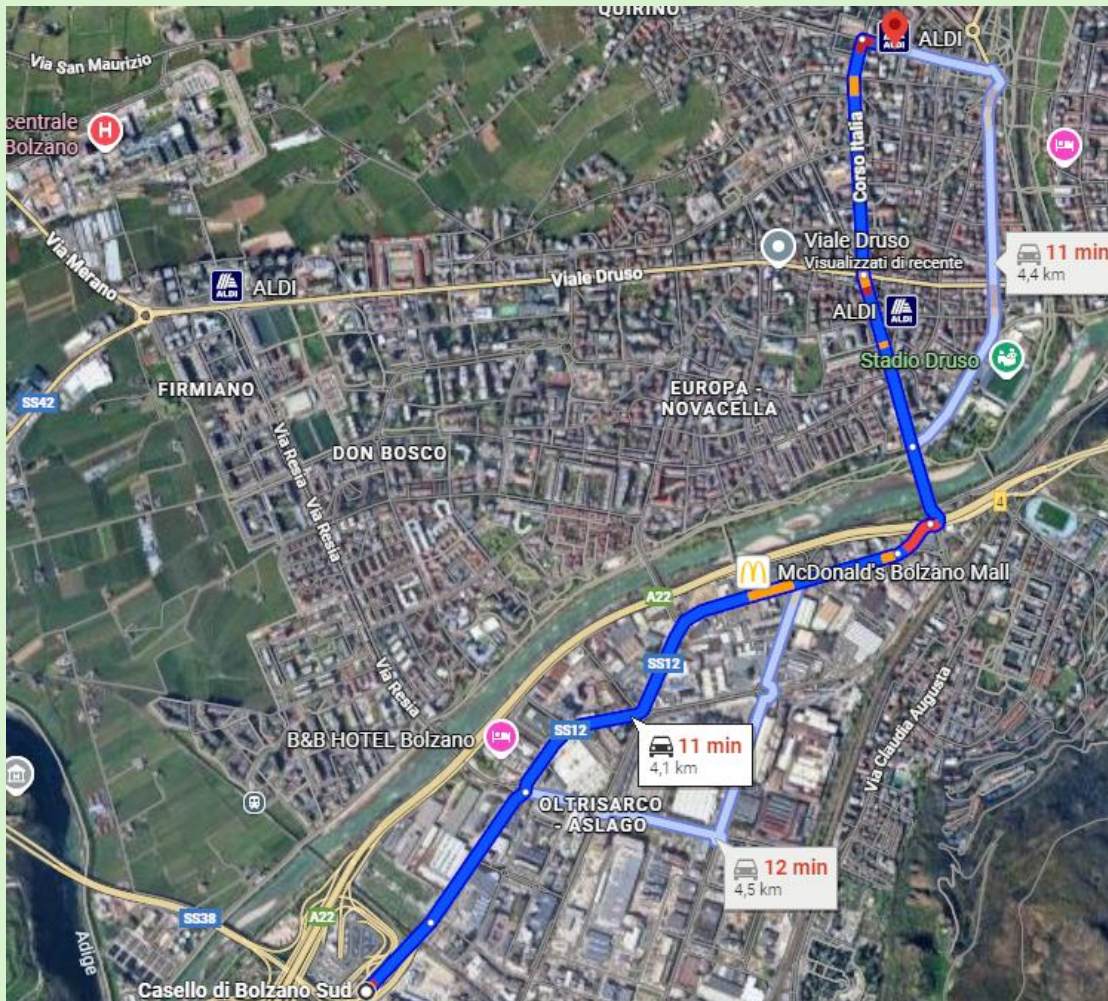
- Da Merano in auto: seguire la SS38 in direzione Bolzano, quindi Corso Italia.

[Link:](#)



Dall'uscita autostradale Bolzano Sud: seguire le indicazioni per il centro città, poi per Corso Italia.

Link:



2.2 Orario di apertura al pubblico:

- Lunedì – venerdì: 08:30 – 13:30
- Sabato: 08:30 – 13:30 (solo per urgenze e questioni indifferibili)

Sito Internet: <https://tribmin-bolzano.giustizia.it>

2.3 RECAPITI

Tribunale per i Minorenni di Bolzano

Corso Italia n. 23 - 39100 Bolzano

Tel. **0471 226475**

Email: tribmin.bolzano@giustizia.it

Elenco distretti sociali:

COMPENSORIO	DISTRETTO	PEC
Comunità comprensoriale Val Venosta - Vinschgau		
	Distretto sociale Alta Val Venosta	bzgvinschgau.ccvalvenosta@legalmail.it
	Distretto sociale Media Val Venosta	bzgvinschgau.ccvalvenosta@legalmail.it
Comunità comprensoriale Burgraviato - Burggrafenamt		
	Distretto sociale di Lana e dintorni	distretto.lana@legalmail.it
	Distretto sociale di Merano	distretto.merano@legalmail.it
	Distretto sociale di Naturno e dintorni	distretto.naturno@legalmail.it
	Distretto sociale Val Passiria	distretto.passiria@legalmail.it
Comunità comprensoriale Alta Valle Isarco - Wipptal		
	Distretto sociale Wipptal	sozialsprenkel.distrettosociale@pec.wipptal.org
Comunità comprensoriale Valle Isarco - Eisacktal		
	Distretto sociale Bressanone e dintorni	distrettosocialesozialsprenkel.brixen@legalmail.it
	Distretto sociale Chiusa e dintorni	distrettosocialesozialsprenkel.klausen@legalmail.it
Comunità comprensoriale Valle Pusteria - Pustertal		
	Distretto sociale Brunico - Circondario	spbrunick.disbrunico@pec.bzgpust.it
	Distretto sociale Alta Pusteria	sphochpustertal.disaltapusteria@pec.bzgpust.it
	Distretto sociale Valle Tures - Aurina	sptaufers.distures@pec.bzgpust.it
	Distretto sociale Valle Badia	spgadertal.disbadia@pec.bzgpust.it
Comunità Oltradige Bassa Atesina – Überetsch Unterland		
	Distretto sociale Bassa Atesina	unterland.bassaatesina.bzgue@totalpec.it
	Distretto sociale Laives Bronzolo Vadena	leifers.laives.bzgue@totalpec.it
	Distretto sociale Oltradige	ueberetsch.oltradige.bzgue@totalpec.it
Comunità comprensoriale Salto - Sciliar – Salten - Schlern		
	Distretto Sociale Salto-Sarentino Renon	bzgss.sprengelssr-ccss.distrettossr@legalmail.it
	Distretto sociale Val d'Ega-Sciliar	bzgss.sprengelges-ccss.distrettovs@legalmail.it
	Distretto Sociale Val Gardena	bzgss.sprengelgroee-ccss.distrettogar@legalmail.it
Azienda servizi Sociali Bolzano ASSB		
	Distretto sociale Centro Piani Rencio	assb@legalmail.it
	Distretto sociale Don Bosco	assb@legalmail.it
	Distretto sociale Europa Novacella	assb@legalmail.it
	Distretto sociale Gries San Quirino	assb@legalmail.it
	Distretto sociale Oltrisarco Aslago	assb@legalmail.it

2.4 LINK UTILI

CORTE D'APPELLO DI TRENTO

<https://ca-trento.giustizia.it/>

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

www.commissioneadozioni.it

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

www.regionetaa.it

GARANTE PROVINCIALE DELL'INFANZIA

<https://www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org/>

3. L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

Il **Tribunale per i Minorenni** è un organo specializzato istituito in ogni sede della Corte d'Appello. Nell'ordinamento italiano, il Tribunale per i Minorenni è un organo giudiziario ordinario ma dotato di competenze specialistiche, istituito con il Regio Decreto Legge n. 1404 del 20 luglio 1934. La sua composizione è mista: accanto ai giudici togati (professionisti della magistratura) operano giudici onorari, esperti in discipline quali psicologia, psichiatria, pedagogia, criminologia, e assistenza sociale, che apportano competenze multidisciplinari fondamentali nei procedimenti che coinvolgono i minori e le famiglie.

Il Tribunale per i Minorenni di Bolzano è stato istituito nel 1996, in attuazione della parificazione della lingua processuale tedesca a quella italiana per tutti i procedimenti relativi al territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Prima della sua istituzione, la competenza per l'intero distretto regionale era affidata al Tribunale per i Minorenni di Trento.

Il Tribunale per i Minorenni si occupa di diverse materie, tra cui: la tutela dei minori in ambito civile, i procedimenti penali per reati commessi da minorenni, la gestione dei casi riguardanti minori stranieri non accompagnati, e le procedure in materia di adozione, sia nazionale che internazionale.

Il Tribunale per i Minorenni di Bolzano è competente per il circondario giudiziario di Bolzano, l'ambito di competenza coincide con la sede distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento. Il Tribunale per i Minorenni di Bolzano incorpora anche le funzioni di sorveglianza e riesame, che per la giustizia ordinaria sono affidati ad uffici giudiziari esterni.

Per le normali attività giurisdizionali il TM di Bolzano è articolato in un'area civile e una penale.

In campo civile le principali competenze attengono alla tutela civile dei diritti relazionali del minorenne, in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono. I provvedimenti che conseguono dall'accertamento di tali situazioni possono decretare

limitazioni all'esercizio della potestà dei genitori, disporre l'affidamento del minore e dichiararne l'adozione;

Il settore penale è, invece, assimilabile negli istituti giuridici a quelle dei Tribunali ordinari e giudica i minorenni che hanno commesso reati, anche se in concorso con maggiorenni, stabilendo le pene e i percorsi rieducativi e di reinserimento sociale.

Un ulteriore elemento di specificità dei Tribunali per i Minorenni è la composizione dei collegi giudicanti, sia civili sia penali, che prevede la presenza di 2 Giudici Onorari (detti anche Componenti Privati) esperti in materie psico-sociali, con il compito di supportare la fase decisionale di competenza esclusiva del magistrato.

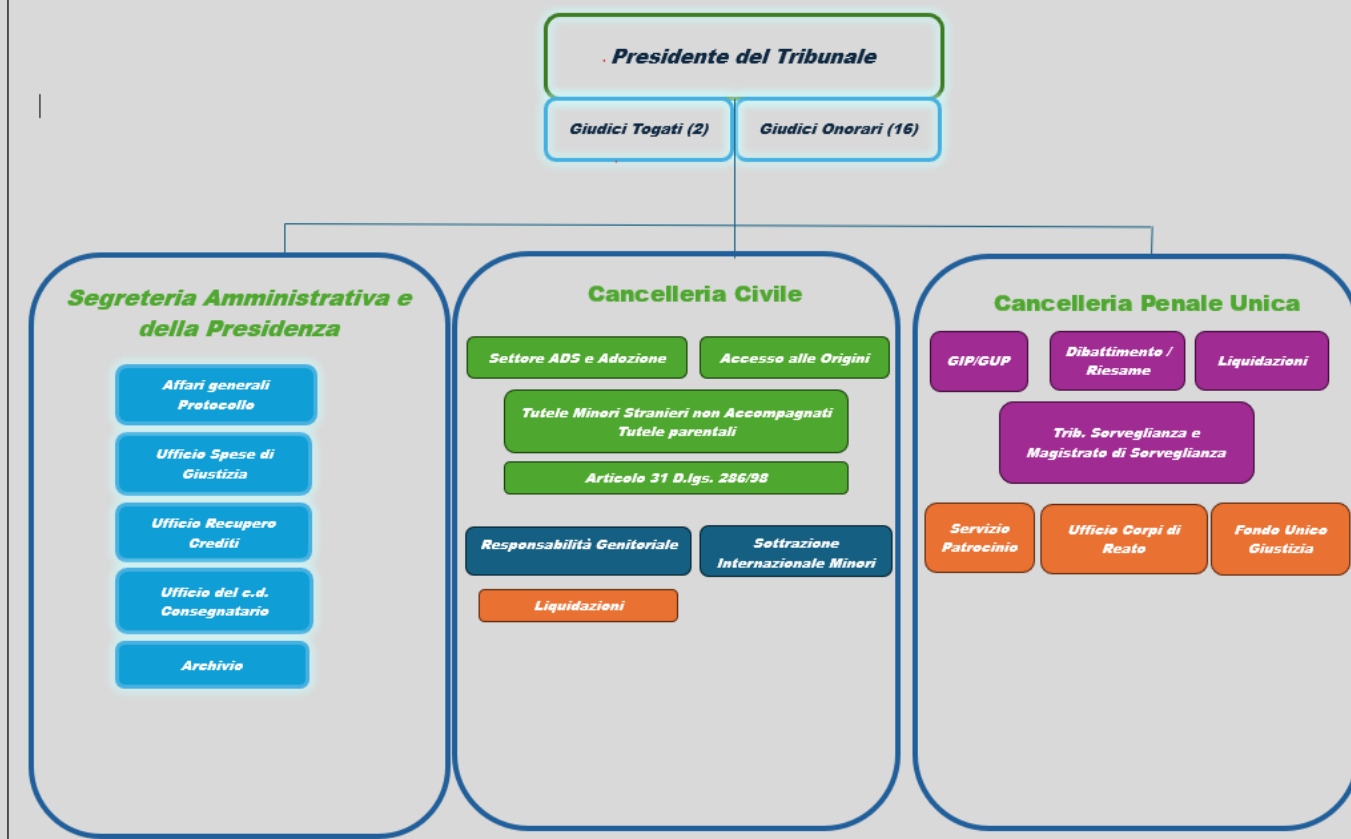
Il Tribunale per i Minorenni di Bolzano è competente per tutti comuni della provincia di Bolzano.

3.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Attualmente il Tribunale ha in pianta organica tre magistrati togati e cinque unità di personale amministrativo, che si occupano degli affari relativi ai minori.

Sono presenti, altresì, 16 giudici onorari nominati dal CSM con cadenza triennale, impegnati sia in area penale sia civile.

Organigramma Tribunale per i Minorenni di Bolzano



4. Le Cancellerie del Tribunale per i Minorenni di Bolzano- Elenco dei Servizi

La Carta dei Servizi illustra i servizi offerti dalle Cancellerie del Tribunale per i Minorenni.

Per agevolare la consultazione, i servizi sono organizzati per aree tematiche.

4.1 SERVIZI CANCELLERIA AREA CIVILE

1. Richiesta di adozione nazionale;
2. Richiesta di adozione internazionale;
3. Dichiarazione di adottabilità;
4. Tutela e ratifica delle misure di accoglimento dei minori stranieri non accompagnati;
5. Decadenza dalla responsabilità parentale;
6. Affidamento familiare;
7. Ricorso per l'adozione di provvedimenti di limitazione della responsabilità di uno o di entrambi i genitori;

8. *Autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia nel preminente interesse del minore ex art. 31 T.U. Immigrazione;*
9. *Autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati;*
10. *Regolamentazione dei rapporti con ascendenti;*
11. *Opposizione ai decreti di liquidazione*

4.2 SERVIZI CANCELLERIA UNICA AREA PENALE

1. *Patrocinio a spese dello stato;*
 2. *Richiesta/rilascio copie atti processuali e provvedimenti dei magistrati (sentenze, decreti, archiviazioni e provvedimenti);*
 3. *Impugnazioni di sentenze dibattimentali in sede, GIP e GUP;*
 4. *Istanza di rimborso delle indennità dovute ai testimoni;*
 5. *Richieste al giudice di esecuzione (ex art. 665 C.P.P. e seguenti);*
 6. *Richiesta liquidazione onorari ausiliari del giudice (professionisti, tecnici, etc) nelle varie fasi processuali;*
 7. *Richiesta/rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali;*
 8. *Consultazione atti e fascicoli;*
 9. *Rilascio informazioni per corpi di reato di valore e ordinari: dissequestri e restituzioni.*
- *Ufficio corpi di reato: gestione dei reperti in custodia presso l'ufficio ed esecuzione dei provvedimenti che dispongono sulla loro destinazione;*
 - *statistiche periodiche.*

4.3 SERVIZI CANCELLERIA AREA AMMINISTRATIVA

- *segreteria amministrativa;*
- *tenuta del protocollo informatico;*
- *convenzioni e protocolli;*
- *segreteria di presidenza;*
- *ufficio del personale;*
- *gestione pratiche sulle spese di giustizia;*
- *lavorazione fatture;*
- *liquidazione compensi ai Giudici onorari;*

- rapporti con Enti e Istituzioni

5. ACCESSO CIVICO ED ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

5.1 Normativa

Il Codice del 2013 ha introdotto, con l'art. 5, l'istituto dell'accesso civico.

La norma contenuta al primo comma del suddetto articolo collega l'accesso civico agli obblighi di pubblicazione che gravano sulle pubbliche amministrazioni e stabilisce che "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.”.

L'accesso civico afferisce dunque ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione imposti dalla legge e costituisce un rimedio alla mancata osservanza di tali obblighi, contrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

A norma dell'art. 5 predetto, "l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.” (comma 3)

Inoltre, “Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.” (comma 4)

Per quanto riguarda questo ufficio, la richiesta di accesso civico può essere presentata a mezzo posta ordinaria all'indirizzo e-mail tribmin.bolzano@giustizia.it; utilizzando il modulo visualizzabile tramite il collegamento:

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/accesso_civico

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l'istituto dell'accesso civico generalizzato, che attribuisce a chiunque il diritto “di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016).

Come precisato dalla delibera n. 1309 dell'ANAC del 28.12.2010, "L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016."

Infatti, come precisa l'ANAC stessa, "l'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza. I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato."

L'accesso generalizzato si delinea, quindi, come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione. E si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato "da chiunque" e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3).

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza "non richiede motivazione" (comma 3). In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a "chiunque"), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, l'accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

L'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto anche dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge del 7 agosto 1990, n. 241.

La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato e si sostanzia nel porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241/1990, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e

attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi

5.2 Modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

Al fine di rendere effettivo il diritto di accesso civico di cui all'art. 5 d. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano informazioni su:

- nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico,
- modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale,
- Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.

In attuazione della Delibera ANAC 30 luglio 2025, n. 330, si rimanda all'apposita pagina del sito web del Ministero della Giustizia, raggiungibile mediante il seguente link.

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/accesso_civico;